



San Marino, 28 marzo 2019/1718 d.f.R  
**Prot. N. 37740/2019**

**A tutti i contribuenti**  
**Alle Associazioni di categoria**  
**Agli Ordini Professionali**

**Lettera circolare**

**Oggetto: disposizioni attuative dell'art. 32, comma 2 della Legge 29 settembre 2017, n. 115, in tema di utilizzo dei benefici fiscali accordati ai sensi dell'art. 70, Legge 16 dicembre 2013 n. 166.**

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, si precisa che l'ammontare dell'abbattimento di imponibile, già concesso alle imprese ai sensi del previgente articolo 70 della Legge 166/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e non ancora utilizzato, può essere redistribuito nei 5 anni a partire dal periodo d'imposta 2018.

Ai fini della presente, per *residuo non ancora utilizzato* deve intendersi il residuo della percentuale di diritto fruibile di cui al comma 3 del previgente articolo 70 (ad esempio non è residuo qualora l'operatore economico non abbia fruito dell'abbattimento per perdite fiscali, divieto di cumulo, oppure perché volontariamente o per dimenticanza non abbia dedotto il beneficio fiscale, ecc).

Per poter esercitare detta facoltà, il contribuente deve inoltrare esplicita comunicazione all'Ufficio Tributario indicando la percentuale di abbattimento residuale che può essere redistribuito nei successivi 5 anni a partire dal periodo d'imposta 2018.

Al fine di poter fruire dell'abbattimento, la comunicazione deve pervenire all'Ufficio Tributario entro e non oltre il 31 maggio 2019, pena decadenza dello stesso beneficio.

L'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Con i migliori saluti.



Il Direttore

(Avv. Maria Teresa Zonzini)